

Proroga delle scadenze dei C.F.P conducenti e consulenti per il trasporto di merci pericolose. Nota Ministero dell'Interno.

Con circolare del 14 Aprile u.s, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale - del Ministero dell'Interno ha informato circa l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'Italia, degli accordi multilaterali M333 e M334, rispettivamente in materia di proroghe dei certificati di formazione dei conducenti e di quelli per i consulenti della sicurezza, previsti nei trasporti di merci pericolose in regime A.D.R

Come noto (vedi nota del 25 marzo u.s), gli accordi in questione prevedono che i certificati di cui sopra con scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021, rimangano validi fino al 30 settembre 2021.

Gli accordi, come evidenzia il Ministero, hanno validità per i trasporti nazionali e per l'attività di consulenza nell'ambito dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali sempre tra i Paesi firmatari. Ad oggi, la sottoscrizione è avvenuta, oltre che dall'Italia, da parte di: Germania, Grecia, Rep. Ceca, San Marino (non ha sottoscritto l'accordo M334), Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Russia, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Serbia.

Queste proroghe vanno tuttavia coordinate con la disposizione generale dell'art. 103 del d.l 18/2020, il quale prevede che la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (tra i quali rientrano anche le certificazioni in esame), con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza da Covid-19, viene prorogata fino ai 90 gg successivi alla predetta cessazione (attualmente, quindi, fino al 29 Luglio p.v).

Pertanto, sempre con l'obiettivo di applicare la soluzione più favorevole per l'utente finale, la circolare dell'Interno prevede quanto segue:

- la validità dei certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il

29 febbraio 2020, solo ai fini dell'utilizzo in Italia, è prorogata fino al 29 Luglio 2021;

- la validità dei certificati con scadenza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021, è prorogata fino al 30 settembre 2021, ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 e M334.

Il testo della nota è disponibile in allegato, per informazioni in materia ADR rammentiamo l'opportunità di contattare la nostra Consulente Dott.ssa Paola Perrone all'indirizzo: paola@faiveneto.com

Circolare Ministero Interno del 14 aprile 2021

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO